



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2185 del 2011, proposto da:
Driss Nassiri, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio
eletto presso la stessa in Bari, alla via Calefati n.269;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari domiciliato presso la stessa in
Bari, alla via Melo n.97; U.T.G. - Prefettura di Bari, U.T.G. - Prefettura di Bari -
S.U.I.;

per l'esecuzione

della sentenza n. 757/2011 del TAR Puglia – sede di Bari emessa in data
23.05.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. U. Gazidede e avv. dello Stato I. Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe il sig. Nassiri Driss ha chiesto l'esecuzione della sentenza in epigrafe meglio specificata, con la quale era stata accertata l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

Senonchè costituitasi in giudizio, la difesa erariale ha prodotto il provvedimento di rigetto adottato in relazione alla predetta istanza in data 23 giugno 2011, poco dopo la sentenza in questione.

Allo stato pertanto non sussiste più alcun interesse alla decisione del presente gravame che deve, quindi, essere dichiarato improcedibile.

Poiché tuttavia l'amministrazione non ha tempestivamente comunicato il provvedimento all'interessato, la stessa deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €.1.000,00 da corrispondersi allo Stato ai sensi e per gli effetti dell'art.133 del D.P.R. n.115/02, risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)